



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n.80;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.r. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il Decreto Interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTI gli articoli 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e l'art. 1, comma 36, della L. 308/2004;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTA la L.r. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.A. n. 5099 del 07/09/1966 (vincolo paesaggistico "Vallata Santa Domenica");

VISTO il D.A. n. 1432 del 09.07.1988, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 dell'01.10.1988 ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, affisso all'albo pretorio del Comune di Ragusa il 07.09.1987 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, il centro urbano di Ragusa ed aree contigue (Ampliamento);

VISTO il D.A. n. 1767 del 10.08.2010, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa e le relative norme di attuazione del piano "Regime Normativo" - art. 27 Paesaggio locale 7 "Altipiano Ibleo" delle norme di



REGIONE SICILIANA

attuazione – sottopaesaggio denominato 7d *Centro storico di Ragusa Ibla, Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino e aree attigue. Aree archeologiche comprese*. Livello di tutela 2;

VISTA la L.R. n. 32 del 31/12/2015 pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 11/01/2016;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che la ditta xx ha presentato richiesta di compatibilità paesaggistica in data 01/09/2015 prot. gen. n. 4279, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che la sopra citata ditta xx ha eseguito, nel Comune di xxx, opere abusive consistenti:

- nella chiusura con struttura precaria di una veranda.

VISTO il provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è del parere che le opere di che trattasi *non arrecano pregiudizio alle valenze paesaggistiche ed architettoniche dell'area protetta*, giusta parere della Soprintendenza di Ragusa prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015;

VISTA la perizia per la determinazione della indennità risarcitoria, ai sensi dell'ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, allegata al provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è del parere che le opere di che trattasi non hanno determinato superficie utile;

CONSIDERATO che le opere sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;

VISTO il provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ai fini della depenalizzazione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, la compatibilità paesaggistica delle sopra citate opere abusive subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 ed al rispetto delle condizioni dettate dalla medesima Soprintendenza e, precisamente, che:

- deve essere eliminata la partizione all'inglese della vetrata e sostituita altra a lastra unica.

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ai fini della depenalizzazione, ha valutato il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro zero**;

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in **Euro 258,23** il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. “7” della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;



REGIONE SICILIANA

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, solidalmente, domiciliata a Ragusa, c/o Geom. Campo Danilo, Via Cupolette n. 24, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 e dell'art. 1, comma 36, della L. 308/2004, la somma di **Euro 258.23**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. “7” della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso l' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a “UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario, utilizzando il codice **IBAN IT30D076011700000010694974**, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Ragusa – Cassiere RG” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “**Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni**”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela – Unità Operativa 29, Via Delle Croci n. 8 – 90139 - Palermo:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit spa;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa;

Art. 2) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 2554/U.O. 07 del 01/10/2015 della Soprintendenza di Ragusa e precisamente che:

- *deve essere eliminata la partizione all'inglese della vetrata e sostituita altra a lastra unica.*

Il Comune di **Ragusa** vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).



REGIONE SICILIANA

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”** secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali;

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 20 gennaio 2016

Il Dirigente del Servizio Tutela
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to